



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

REGOLAMENTO SOCIALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PERSONA

(approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 12.11.2018)

Art. 1 — Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale e concorre alla programmazione regionale.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Art. 2 — Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Bagnoli di Sopra esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona, residente nel Comune di Bagnoli di Sopra incontra nel corso della sua vita.

Art. 3 — Destinatari

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
 - i cittadini residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra;
 - i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti (in possesso del titolo di soggiorno, in corso di validità) residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra;
 - gli stranieri extra comunitari regolarmente soggiornanti (in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità) residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra. Questi ultimi, tuttavia, non sono ammessi al godimento dei contributi economici di carattere continuativo o straordinario erogati dal Comune ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento, se non risultano residenti del Comune di Bagnoli di Sopra da almeno due anni.

Art. 4 — Interventi e Prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutano a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Bagnoli di Sopra attiva i seguenti servizi:
 - 1 - Servizio Sociale professionale
 - 2 - Contributi economici
 - Contributo economico a carattere continuativo
 - Contributo economico straordinario
 - 3 — Integrazione delle rette strutture per anziani
 - 4 — Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
 - 5 — Servizi socio educativi e del tempo libero:
 - Servizio Educativo Domiciliare (SED)
 - Centro Ricreativo Estivo per minori
 - Asilo Nido
 - Contributo per l'accesso alla scuola dell'infanzia
 - 6 - Servizio fornitura pasti
 - 7 - Servizio trasporto anziani
 - 8 - Servizio telesoccorso.
2. Con esclusione del primo, gli altri servizi sono attivati nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. Il servizio di integrazione delle rette strutture per anziani e il servizio di Asilo Nido sono oggetto di apposita specifica regolamentazione.

Art. 5 — Modalità di gestione dei servizi

1. Allo scopo e all'offerta provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici. 2. Si promuove inoltre la partecipazione, nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato, enti religiosi e altri soggetti privati.

Art. 6 — Accesso ai servizi

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione.
2. Il presente regolamento specifica la modalità di attuazione degli interventi prevedendone le modalità di accesso, ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e del progetto individualizzato, se previsto.

Art. 7 — Criteri per la determinazione della situazione economica — ISEE

1. Nei casi in cui l'accesso alle prestazioni previste dal presente Regolamento viene subordinato alla verifica della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, ovvero da tale verifica dipende la quota di contribuzione al servizio, tale verifica è attuata attraverso lo strumento dell'ISEE.
2. Per la disciplina e il calcolo dell'ISEE si rinvia all'applicazione della normativa posta dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, approvato con Decreto Min. Lav. E Pol. Soc. 7 novembre 2014 e successive eventuali modifiche e integrazioni e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

Art. 8 — ISEE standard e ISEE specifici

1. Per la generalità delle prestazioni sociali agevolate sarà necessario produrre la certificazione dell'ISEE standard o ordinario.
2. Tuttavia in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione sociale agevolata richiesta al Comune di Bagnoli di Sopra o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre un ISEE differenziato calcolato in base a quanto dispone la normativa richiamata dal precedente articolo.
3. In particolare le situazioni specifiche di cui al comma 2 si verificano nei seguenti casi, previsti e puntualmente disciplinati dal DPCM n. 159/2013:
 - accesso alle prestazioni di natura socio sanitaria rivolte a persone maggiori di età (percorsi assistenziali o interventi rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia quali servizi domiciliari, di ospitalità presso strutture residenziali o semi-residenziali);
 - accesso alle prestazioni a favore di minorenni (prestazioni motivate) dalla presenza nel nucleo di minorenni);
 - persone con disabilità media, grave e non autosufficienti, ossia persone per le quali sia accertata una delle condizioni contenute nell'allegato 3 al DPCM n. 159/2013.

Art. 9 — ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, il richiedente o beneficiario di prestazioni agevolate che intende evidenziare una variazione della situazione reddituale propria o di un componente del proprio nucleo familiare, verificatasi nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, può presentare l'ISEE corrente. L'ISEE corrente essere richiesto anche dall'Ufficio Servizi Sociali quando venga a conoscenza di una variazione della situazione reddituale del nucleo familiare.
2. L'ISEE corrente può essere prodotto solo in presenza di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della Situazione Reddituale (ISR), secondo quanto prevede l'art. 9 del DPCM n. 159/2013.
3. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.

Art. 10 — Validità dell'ISEE

1. Di regola le dichiarazioni ISEE hanno scadenza il 15 gennaio di ogni anno.
2. Tuttavia per determinare prestazioni di carattere continuativo è prevista la seguente disciplina:
 - a) **Per i servizi socio-educativi e scolastici**, la validità segue l'anno scolastico o educativo, pertanto gli ISEE presentati per accedere alle prestazioni per l'anno scolastico o educativo in corso rimangono validi fino a conclusione dello stesso anno scolastico o educativo. Pertanto se la richiesta di prestazione viene presentata entro il 14 gennaio dell'anno e viene allegato ISEE in corso di validità, questo è ritenuto valido fino a conclusione dell'anno scolastico o educativo in corso. Resta ferma tuttavia la facoltà di produrre l'ISEE corrente, in presenza dei requisiti di legge. In caso di nuova richiesta di accesso alle prestazioni presentate a partire dal 15 gennaio è necessario produrre nuovo ISEE in corso di validità.
 - b) **Per i restanti servizi sociali agevolati** si procede come segue:
 - sui servizi continuativi in corso di erogazione l'aggiornamento della compartecipazione viene rideterminata annualmente a partire dal mese di marzo in modo da poter acquisire i nuovi ISEE degli utenti (essendo i precedenti venuti a scadenza il 15 gennaio); pertanto i beneficiari continueranno a godere della prestazione, con compartecipazione in precedenza determinata, fino al mese di febbraio;
 - in relazione ai contributi economici agli utenti già in carico ai servizi sociali, questi potranno continuare a beneficiare della prestazione fino alla scadenza della stessa determinata nel progetto assistenziale. Tuttavia il sostegno economico è generalmente previsto con riferimento all'anno solare (o a periodo inferiore) pertanto la situazione del beneficiario viene rivalutata annualmente a partire dal mese di marzo in modo da poter acquisire i nuovi ISEE degli utenti (essendo i precedenti venuti a scadenza il 15 gennaio);
 - i nuovi utenti (nuova presa in carico o nuova tipologia di prestazioni su persona già in carico) dovranno produrre la dichiarazione ISEE in corso di validità.

Art. 11 — Verifica e controllo

1. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede in via ordinaria ad ogni più opportuna verifica circa la veridicità dei dati dichiarati nelle autocertificazioni prodotte dai richiedenti in sede di presa in carico e si attiva per eventuali azioni di rivalsa, per ogni contributo indebitamente percepito, fatta salva ogni altra eventuale conseguenza sotto il profilo penale.
2. Il Comune può attivare controlli sulle autocertificazioni nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con la Guardia di Finanza.

Art. 12 — Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale

1. Il Comune di Bagnoli di Sopra si dota di un Servizio Sociale Professionale, svolto attraverso la figura dell'Assistente Sociale.
2. Il Servizio Sociale Professionale assicura le prestazioni necessarie a ridurre o a rimuovere situazioni problematiche di bisogno sociale nella quale possono venire a trovarsi i singoli o i nuclei familiari di Bagnoli di Sopra. Compatibilmente con gli atti di programmazione e della relativa disponibilità finanziaria, agisce per la prevenzione e la presa in carico con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale.
3. Al Servizio Sociale Professionale spetta la presa in carico del singolo e/o della famiglia, attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale, integrata quanto è necessario con altre figure professionali (partecipazione alle UVMD Unità Valutative Multidisciplinari Distrettuali) e con la predisposizione di un progetto individualizzato concordato con la persona e al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.
4. In un'ottica di programmazione dei servizi sociali a livello sovra comunale, l'Assistente Sociale, se necessario, sarà chiamata inoltre a partecipare alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello distrettuale e di Piano di Zona.
5. Il Servizio Sociale Professionale assicura anche la funzione di Segretariato Sociale, svolta eventualmente anche con l'ausilio di altro personale addetto all'Ufficio Servizi Sociali.
6. Attraverso detta funzione, viene assicurata risposta all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio, utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Art. 13 — Modalità di accesso al Servizio Sociale Professionale

1. L'utente può accedere al Servizio Sociale Professionale del Comune di Bagnoli di Sopra sia su appuntamento che durante l'orario di apertura al pubblico.
2. L'accesso al servizio è gratuito.

Art. 14 — Progetto individualizzato

1. Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e il Servizio Sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
 - migliorare le condizioni di vita delle persone;
 - prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
2. Per raggiungere tali finalità si prevedono azione dirette a :
 - attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
 - attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
 - garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.
3. Il progetto redatto dall'Assistente Sociale con il richiedente (l'interessato o chi per lui), deve prevedere: sintesi del bisogno emerso, valore dell'ISEE (calcolato dal soggetto preposto), proposta di intervento, completa di obiettivi, tempi e modalità di realizzazione, eventuali impegni assunti dall'interessato, verifiche.

Art. 15 — Contributi economici

1. Per contributo economico si intende una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione del pagamento di determinati servizi comunali.
2. I contributi economici, oggetto del presente regolamento, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo destinate dal bilancio di previsione.

Art. 16 — Finalità dei contributi economici

1. Gli interventi di carattere economico sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o la possibilità di far fronte a determinate necessità di carattere eccezionale.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero dell'autonomia, che tenga conto anche delle risorse parentali e sociali.
3. Gli interventi economici erogati dal Comune vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche concesse da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i cittadini. Pertanto, anche ai fini della loro quantificazione, essi vanno posti in relazione alle altre risorse rese disponibili dal sistema integrato dei servizi, che contribuiscono, seppure in forma indiretta, al reddito delle famiglie dei singoli.

Art. 17 — Prestazioni

1. Le prestazioni comprendono:
 - contributo economico ordinario a carattere continuativo
 - contributo economico straordinario
 - contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

Art. 18 — Contributo economico a carattere continuativo

1. Il contributo economico a carattere continuativo è uno strumento di supporto alla famiglia che si trovi in una condizione economica tale da non poter provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Possono accedere a detto contributo i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. L'intervento è determinato sulla base del progetto individualizzato che dispone anche sulla durata, comunque non superiore a 12 mesi. A conclusione del progetto e comunque, trascorsi 12 mesi, la situazione di bisogno dovrà essere rivalutata. Si dovrà procedere a detta rivalutazione anche prima della conclusione del periodo di erogazione stabilito qualora siano mutate le condizioni economiche del beneficiario.
4. Il progetto individualizzato è orientato, ove possibile, al recupero dell'autosufficienza economica, evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. I contenuti del progetto sono concordati tra il Servizio Sociale e la famiglia richiedente e possono essere formalizzati e sottoscritti dai beneficiari dell'intervento. In caso di inadempienza rispetto agli eventuali impegni assunti dal richiedente e/o dalla famiglia, come indicati nel progetto, l'intervento economico può essere sospeso o revocato.
5. Per poter accedere all'intervento l'ISEE del nucleo familiare non può essere superiore all'importo annuo della pensione minima INPS maggiorato del 10%, con arrotondamento all'intero. Per ISEE si intende l'ISEE standard o specifico per la presenza del nucleo di persona con disabilità e/o non autosufficiente per la quale sia accertata una delle condizioni contenute nell'allegato 3 al DPCM n. 159/2013.
6. La soglia ISEE di ammissione al contributo può essere modificata con deliberazione di Giunta Comunale.
7. La quantificazione dell'importo massimo erogabile è stabilita annualmente dalla Giunta, anche per fasce di ISEE, sulla base delle risorse disponibili.
8. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di un utilizzo irrazionale dell'aiuto economico, accertata dai Servizi Sociali, il contributo potrà essere gestito direttamente dai servizi sociali o liquidato a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.
9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità. Su valutazione professionale dell'assistente sociale in presenza di potenzialità e capacità residue lavorative, possono essere offerti contributi economici con progetti di attività di volontariato a favore della collettività, al fine di aumentare l'autodeterminazione e l'autonomia e l'autostima della persona, tramite contratto sociale con l'assistente sociale anche tramite la collaborazione di associazioni di volontariato e/o del terzo settore.

Art. 19 — Contributo economico straordinario

1. Per contributo economico straordinario si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei. Costituisce un supporto una tantum di norma non ripetibile nell'arco dello stesso anno solare per lo stesso genere di spesa.
2. Possono accedere a detto contributo i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento alle seguenti condizioni:
 - A. L'ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo della pensione minima INPS maggiorato del 20% con arrotondamento all'intero.
 - B. Per una delle seguenti tipologie di spese:
 - a. spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale o da altri contributi;
 - b. spese per attrezzatura medica non coperte dal servizio sanitario nazionale o da altri contributi;
 - c. acquisti di beni di prima necessità;
 - d. acquisti di servizi di prima necessità (in tale categoria sono ricomprese anche le spese di riscaldamento e per le utenze quali: acqua, gas, energia elettrica e asporto rifiuti);
 - e. spese relative a gravi esigenze abitative di carattere straordinario;
 - f. spese per situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti.
 - C. Relazione dell'assistente sociale dalla quale si evinca la condizione di disagio socio-economico della persona richiedente e la necessità dell'intervento economico assistenziale.
3. La soglia ISEE di ammissione al contributo può essere modificata con deliberazione di Giunta Comunale. Per ISEE si intende l'ISEE standard o specifico per la presenza nel nucleo di persona con disabilità e/o non autosufficiente per la quale sia accertata una delle condizioni contenute nell'allegato 3 al DPCM n. 159/2013.

4. L'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico straordinario (inteso come somma dei contributi eventualmente concessi per le diverse tipologie di spesa elencate al comma 2 punto B del presente articolo) a ciascun nucleo familiare nel corso dell'anno solare è stabilito annualmente dalla Giunta sulla base delle risorse disponibili, eventualmente anche diversificando il limite per fasce di ISEE. Il contributo erogato non potrà comunque superare la spesa per cui è concesso il contributo, che dovrà essere adeguatamente documentata.
5. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di un utilizzo irrazionale dell'aiuto economico, accertata dai Servizi Sociali, il contributo potrà essere gestito direttamente dai servizi sociali o liquidato a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 20 - Esclusione assegnazione contributi economici

1. E' esclusa l'assegnazione del contributo economico a carattere continuativo e del contributo straordinario nei seguenti casi:
 - ISEE del nucleo superiore alla soglia indicata negli artt. 18 e 19 del presente regolamento;
 - il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione) e di beni mobili registrati non classificabili quali strumenti di lavoro (salvo l'automobile, qualora non di lusso);
 - la somma richiesta debba essere destinata al pagamento di sanzioni;
 - il nucleo o la singola persona richiedente abbia violato gli impegni assunti con il progetto individualizzato collegato ad un precedente intervento di sussidio economico concordato con l'Assistente Sociale; -l'interessato non dia il proprio consenso al tentativo dell'Assistente Sociale di acquisire un coinvolgimento nel progetto assistenziale degli obblighi a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.

Art. 21 — Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito del nucleo familiare

1. Qualora dalla composizione del nucleo emerga che nella famiglia siano presenti componenti in età lavorativa che non apportano reddito, la misura del contributo economico a carattere continuativo è ridotta del 50% a decorrere dal settimo mese di contributo.
2. Al disposto di cui al presente articolo fanno eccezione:
 - a) la figura genitoriale dedita a tempo pieno alla cura dei bambini di età inferiore ai 36 mesi;
 - b) il figlio maggiorenne iscritto a corsi di formazione professionale o a scuola secondaria di secondo grado o a corso di studi universitario;
 - c) le persone disabili;
 - d) le persone con grado di invalidità superiore al 75%;
 - e) le persone impiegate come volontari del servizio civile;
 - f) le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa in quanto inibiti da provvedimenti giudiziari;
 - g) le persone che hanno perso il lavoro nell'anno in corso o nell'anno solare precedente, non percettori di indennità di disoccupazione, o mobilità o equivalenti ed iscritte al Centro per l'impiego.

Art. 22 — Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., ove possibile, sono contattati, con il consenso dell'interessato richiedente, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale. Detto consenso costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19.
2. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 23 — Procedimento amministrativo

1. L'istanza di ammissione ai contributi di assistenza deve essere presentata, tramite apposito modulo, dall'interessato, da un suo familiare o avente titolo.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa all'ISEE in corso di validità e da ogni documento utile a comprovare la situazione di bisogno e che consenta di esprimere un giudizio sulla reale effettiva necessità di un sussidio economico.
3. Il Servizio Sociale procede alla verifica dei requisiti di accesso con le seguenti modalità:
 - esame della richiesta e della documentazione prodotta al fine di accertarne l'ammissibilità;
 - verifica diretta della situazione sociale del richiedente e del nucleo;
 - verifica della situazione economia ai sensi dell'art. 7 e ss. Del presente regolamento.
4. L'Assistente Sociale conclude l'istruttoria predisponendo una relazione sociale nella quale formula una Proposta sul tipo di contributo, sull'entità (nei limiti stabiliti con provvedimento di Giunta Comunale e dello stanziamento di bilancio), decorrenza e durata, oppure una proposta motivata di non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o di ammissione ad altro eventuale servizio.
4. Trasmette detti atti al Responsabile di Area che adotta il conseguente provvedimento di ammissione al beneficio o, qualora l'istruttoria si concluda con esito negativo, lo comunica al richiedente ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 24 — Contributi erogati dal Comune da derivati da altri Enti

1. I criteri di cui al presente regolamento non si applicano ai contributi finanziati da altri enti, con riferimento ai quali trovano applicazione le procedure ed i criteri definiti dall'ente finanziatore.
2. Il Comune può erogare somme in anticipazione sui contributi specificati al comma 1 per far fronte a necessità di carattere eccezionale come individuate nel precedente art. 19.

Art. 25 — Casi particolari

- 1 A fronte di gravi situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con assoluta urgenza, il Sindaco può autorizzare il Responsabile dei Servizi Sociali ad adottare delle decisioni, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adatteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.
2. Il Sindaco può autorizzare, in situazione di grave necessità ed urgenza e anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 3, la concessione di un contributo straordinario finalizzato all'acquisto di generi alimentari e beni o servizi di prima necessità, a persone che si trovino nel territorio comunale e siano sprovviste di qualsiasi mezzo di sostentamento o ospitalità. Tali contributi possono essere erogati per una sola volta per un importo non superiore a € 300,00. Detto importo potrà essere rivisto con delibera di Giunta Comunale.
3. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di un utilizzo irrazionale dell'aiuto economico, accertata dai Servizi Sociali, il contributo potrà essere gestito direttamente dai servizi sociali o liquidato a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 26 — Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone e/o a nuclei familiari che si trovano in una condizione di bisogno di diversa natura, spesso anche particolarmente complesso, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è inteso come un complesso di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziale, prestati prevalentemente presso il contesto di vita dell'utente e realizzati attraverso una progettazione personalizzata.
3. Si tratta di un Servizio ad alta integrazione territoriale che interagisce con il sistema locale dei servizi socio-sanitari, con le realtà del terzo settore e con le reti di solidarietà informali.
4. I progetti personalizzati di assistenza domiciliare possono trovare collocazione nell'ambito dei programmi socio-sanitari distrettuali, quali l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Art. 27 – Finalità

1. Il Servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità:

- favorire la permanenza della persona presso il proprio domicilio, il più a lungo possibile e nelle migliori condizioni, così da ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali ed ospedaliere;
- promuovere l'autonomia del singolo e della famiglia a rischio di emarginazione;
- prevenire e superare l'isolamento sociale, attivando e potenziando reti sociali di solidarietà e/o di buon vicinato;
- salvaguardare l'unità del nucleo familiare;
- offrire sollievo alla famiglia rispetto alla gestione del carico assistenziale.

Art. 28 — Destinatari

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a utenti, di qualsiasi età, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento e che si trovino in temporanea o definitiva condizione di disagio tale da limitare l'autonomia della persona;
2. Quando il richiedente non ha la residenza ma solo domicilio nel territorio del Comune, si procede con l'attivazione del Servizio solo se, fatta la valutazione tecnica e presentato al Comune di effettiva residenza il programma di assistenza domiciliare, quest'ultimo accolta la proposta e si impegna al rimborso delle spese che saranno sostenute dal Servizio che ha predisposto il progetto.

Art. 29 — Organizzazione del Servizio

1. Il servizio viene svolto mediante appalto a cooperativa sociale, che opera con autonoma organizzazione d'impresa, la quale deve garantire l'utilizzo di proprio personale con qualifica di Operatore Socio-Sanitario o Operatore Addetto all'Assistenza,
2. Spettano al Comune, attraverso la figura dell'Assistente Sociale, le seguenti funzioni:
 - -rilevazione dei bisogni, esame dei casi e individuazione dei destinatari del servizio;
 - -stesura del progetto assistenziale in cui vengono individuate le modalità di intervento, programmazione,
 - controllo e verifica dei singoli interventi assistenziali;
 - condivisione con gli operatori socio-sanitari del progetto personalizzato, concordando le metodologie specifiche da adottare durante l'intervento, le modalità di rapporto da intrattenere con l'utente e i suoi familiari;
 - -mantenimento dei rapporti con gli operatori dei servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di progettualità domiciliari per utenti in carico a detti servizi.
3. L'Operatore socio-sanitario e/o Operatore Addetto all'Assistenza svolge gli interventi e le prestazioni previsti dal Provvedimento 22 febbraio 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni recepito dalla legge Regionale 16 agosto 2001, n. 20 e [ss.mm.ii.](#)

Art. 30 — Modalità di accesso

1. La richiesta di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare deve essere formalizzata su apposito modulo e sottoscritto dall'interessato.
2. Nel caso di incapacità/impossibilità della persona a richiedere tale Servizio, la richiesta può essere sottoscritta anche dai familiari o da conoscenti.
3. Qualora la richiesta di Servizio di Assistenza Domiciliare sia sottoscritta da familiari o da conoscenti, l'assistente sociale provvederà a raccogliere il consenso dell'interessato all'eventuale attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (o del tutore o curatore o dei genitori esercenti la potestà genitoriale).
4. La presentazione della domanda è subordinata all'effettuazione di un colloquio con l'Assistente Sociale.

Art. 31 — Criteri di priorità all'accesso

1. Ai fini dell'ammissibilità al Servizio di Assistenza Domiciliare viene data priorità:
 - -ai nuclei uni personali o costituiti da coppia con rete familiare assente o fragile;
 - -alle situazioni di emarginazione conclamata o a rischio, in condizioni di isolamento, con precedenza a persone di età avanzata e ai minori appartenenti a nuclei familiari problematici;
 - alle persone con patologie accertate, in particolare già valutate in U.V.M.D. o in programma ADI o comunque quando vi è temporanea o definitiva limitazione delle autonomie personali e sociali.
2. Tali criteri vengono utilizzati in forma incrociata al fine di stabilire l'accesso con priorità al Servizio.

3. A parità di condizioni viene data priorità alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, rilevato con l'attestazione ISEE.
4. L'attivazione del Servizio è comunque subordinata alla valutazione delle risorse a disposizione dell'Ente.
5. Nel caso di richieste che non possono essere accolte tutte contestualmente e a parità di urgenza, l'Assistente Sociale valuta le domande pervenute, decide in merito ad un'urgenza socio-assistenziale e comunica al Responsabile di Area le priorità date e le relative motivazioni.

Art. 32 — Esclusione e/o Interruzione del Servizio

1. Sono esclusi dal Servizio o si procede con l'interruzione dello stesso, coloro che non aderiscono al progetto personalizzato di intervento domiciliare o non provvedono alla compartecipazione stabilita al costo del Servizio.

Art. 33 — Criteri di valutazione della situazione economica

1. Il beneficiario del Servizio di Assistenza Domiciliare è tenuto a partecipare alle spese di gestione del servizio, mediante una quota di compartecipazione al costo orario del Servizio, stabilita ai sensi del presente regolamento.
2. Il costo del servizio è determinato dal capitolato d'appalto in vigore, con eventuali rivalutazioni previste nel capitolato stesso o dovute a norma di legge.
3. Il valore di riferimento utilizzato al fine di stabilire la compartecipazione o meno al costo del Servizio da parte dell'utenza è l'ISEE per prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria se la prestazione riguarda un maggiore di età o l'ISEE minorenni se riguarda un minore di età.

Art. 34 — Definizione della soglia di gratuità al Servizio

1. Il parametro economico di riferimento per definire la soglia al di sotto della quale il Servizio è gratuito (soglia di gratuità) è l'importo annuo della pensione minima INPS maggiorata del 30%, con arrotondamento all'intero.
2. Detta soglia viene annualmente stabilita con delibera di Giunta Comunale.

Art. 35 — Definizione della soglia di massima compartecipazione al Servizio

1. La soglia oltre la quale il costo del Servizio è completamente a carico dell'utente (soglia massima) è individuata nel doppio della soglia minima.
2. Detta soglia viene annualmente stabilita con delibera di Giunta Comunale.

Art. 36 — Fasce di compartecipazione

1. Tra la soglia minima di gratuità e quella massima oltre la quale il servizio è a totale carico dell'utenza, sono previste fasce di contribuzione, definite secondo variazioni successive di € 1.000 da una fascia all'altra (tranne l'ultima che risulta inferiore ad € 1.000 per giungere all'ISEE corrispondente alla soglia massima), cui attribuire percentuali di contribuzione da 0 a 100, in base al seguente schema:

VALORE ISEE		Percentuale di compartecipazione quota oraria	Quota intera Costo orario € 18,80
€ 0,00	€ 7.500,00	Gratuita	Gratuito
€ 7.500,01	€ 9.222,00	10%	€ 1,88
€ 9.222,01	€ 10.944,00	20%	€ 3,75
€ 10.944,01	€ 12.666,00	30%	€ 5,63
€ 12.666,01	€ 12.388,00	40%	€ 7,50
€ 12.388,01	€ 16.110,00	50%	€ 9,38
€ 16.110,01	€ 17.832,00	60%	€ 11,26
€ 17.832,01	€ 19.554,00	70%	€ 13,13
€ 19.554,01	€ 21.276,00	80%	€ 15,01
€ 21.276,01	€ 23.000,00	90%	€ 16,88

€ 23.000,01	oltre	100%	€ 18,76
-------------	-------	------	---------

2. Le fasce di contribuzione vengono annualmente aggiornate in relazione all'adeguamento della soglia minima con provvedimento di Giunta Comunale.
3. Le percentuali di compartecipazione possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con cadenza mensile posticipata, al raggiungimento di un importo minimo di € 20,00 e se non raggiunto tale importo verrà cumulato con il pagamento dovuto per il mese successivo.

Art. 37 — Agevolazioni alla compartecipazione

1. Allo scopo di sostenere gli interventi a favore delle persone in condizione di grave non autosufficienza è prevista un riduzione del 50% alla compartecipazione al costo del Servizio qualora questo venga attivato oltre le 20 ore mensili.

Art. 38 — Deroghe alla compartecipazione

1. E' possibile derogare ai criteri di compartecipazione nei seguenti casi:
 - quando la situazione economica attuale è modificata rispetto a quella certificata nell'ISEE, come risultante della presentazione dell'ISEE corrente;
 - per situazione di rischio per le quali l'attivazione del Servizio garantisce una forma di tutela;
2. La deroga ai criteri di compartecipazione deve essere motivata con relazione del Servizio Sociale.

Art. 39 —Valutazione qualità del Servizio

1. Il Servizio Sociale effettua periodicamente una valutazione sulla qualità attraverso l'impiego di strumenti e metodologie opportune per la misurazione di standard di qualità erogati dal Servizio.

Art. 40 — Finalità e tipologia di interventi in campo educativo e del tempo libero

1. Il Comune allo scopo di favorire e sostenere i compiti educativi delle famiglie garantisce l'attuazione dei seguenti interventi:
 - Servizio Educativo Domiciliare
 - Centri Ricreativi Estivi
 - Asilo Nido
2. Annualmente la Giunta Comunale stabilisce, per gli interventi in campo educativo, le relative tariffe prevedendo eventualmente diverse soglie di contribuzione sulla base dell'ISEE.
3. Gli utenti dei servizi, iscritti alle sedi scolastiche territoriali ma non residenti nel Comune, non avranno diritto ai benefici, corrispondendo le prestazioni per il loro intero ammontare.

Art. 41 — Servizio Educativo Domiciliare

1. Il servizio si sostanzia nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio, a favore di minori in situazione di grave disagio fisico, psichico o sociale non adeguatamente supportati, nel percorso educativo, dall'ambito familiare o parentale, al fine di consentire il miglioramento delle condizioni di vita, la permanenza nel normale ambiente domestico e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
2. Il Servizio Educativo Domiciliare persegue in particolare le seguenti finalità:
 - a-promuovere la qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie;
 - b-sostenere la famiglia nello svolgere il proprio compito educativo;
 - c-offrire un sostegno nelle situazioni di difficoltà transitorie e temporanee del nucleo familiare;
 - d-prevenire le situazioni di rischio, di emarginazione e disagio per i minori e il nucleo familiare.

3. Sono destinatari del servizio i minori residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra entro il limite della frequenza alla scuola secondaria di I° grado con difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche e il loro nucleo familiare.
4. Il servizio viene svolto mediante appalto a cooperativa sociale, che opera con autonoma organizzazione d'impresa, la quale deve garantire l'utilizzo di proprio personale con qualifica di Educatore Professionale o equivalente.
5. La figura dell'educatore professionale opera all'interno del nucleo familiare secondo un progetto educativo individuale, con i seguenti obiettivi generali:
 - sostenere e tutelare il bambino/ragazzo in stato di bisogno, offrendo gli un sostegno nel percorso di apprendimento e un supporto nelle attività di socializzazione,
 - sostenere la famiglia in difficoltà al fine di attivare le risorse e le potenzialità della stessa affinché essa diventi capace di svolgere autonomamente e responsabilmente il compito educativo e di accadimento del minore, che le compete.
6. L'intervento viene realizzato per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore.
7. Attualmente il servizio viene reso in forma gratuita nei casi individuati dai Servizi Sociali, in base a un progetto educativo individualizzato formulato dall'Assistente Sociale e accettato dal destinatario, nell'ambito delle risorse di bilancio assegnate per detta tipologia di interventi.
8. Gli interventi si intendono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori e operatori, pubblici e privati, che operano nel campo socio-assistenziale, sanitario ed educativo.

Art. 42 — Centri Ricreativi Estivi

1. Si tratta di un servizio ricreativo, realizzato durante le vacanze estive a tempo parziale.
2. La finalità del Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.) è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano relazionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.
3. I destinatari del C.R.E. sono i seguenti:
 - C.R.E. infanzia: bambini scuola dell'infanzia, dai 4 anni fino ai 6, che non abbiano già iniziato a frequentare la scuola primaria; oppure ai bambini di 3 anni che però abbiano già frequentato almeno sei mesi di scuola di scuola materna o almeno un anno di asilo nido/centro infanzia;
 - C.R.E. elementari: alunni della scuola primaria;
 - C.R.E. medie: studenti della scuola secondaria di I grado.
4. Le attività proposte, diversificate in base alle varie fasce di età, consistono in linea di massima nelle seguenti:
 - a) laboratorio creativo-manuali;
 - b) attività ricreativo-sportive non competitive;
 - c) eventuali gite ed escursioni giornaliere.
5. Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione dei minori effettuata, entro il termine e con le modalità disposte annualmente dalla Giunta, dai genitori del minore o di chi ne fa le veci.
6. E' fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l'accesso che verrà redatta su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. La residenza nel Comune è comunque titolo preferenziale di accesso.
7. Le tariffe di accesso al servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, che potrà prevedere eventuali riduzioni sulla base dell'ISEE dei richiedenti il servizio. I non residenti non hanno diritto ad alcuna agevolazione e pertanto dovranno corrispondere per intero le tariffe previste.
8. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire l'integrazione e la maturazione psicologica, culturale e sociale dei minori, attraverso la partecipazione alle attività motorie, ludiche e ricreative organizzate nel territorio, consente l'esenzione del pagamento della tariffa ai Centri Ricreativi Estivi a favore di minori che:
 - a) siano stati affidati con decreto del Tribunale dei Minori ai servizi sociali;
 - b) sia valutato dai Servizi Sociali che l'inserimento del minore ai Centri Estivi, risulti, rispetto alla problematicità del nucleo, una misura opportuna al fine di prevenire il disagio familiare e sociale e a

condizione che il nucleo familiare abbina un ISEE inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS maggiorata del 20%, con arrotondamento all'intero. L'ISEE è quello previsto per prestazioni sociali rivolte a minorenni.

L'inserimento nei Centri Ricreativi dei minori suddetti è preceduto da apposita relazione istruttoria dell'Assistente Sociale.

9. La soglia ISEE prevista dal precedente comma può essere rivista con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 43 — Contributo per rette di frequenza alla scuola dell'infanzia

1. Il Comune concede un contributo alle famiglie residenti nel territorio comunale che sopportano l'onere economico del pagamento della retta di frequenza alla scuola dell'infanzia del/i figlio/i.
2. Hanno diritto al contributo i nuclei familiari che presentano un ISEE, inferiore o uguale ad una determinata soglia che sarà individuata con delibera di Giunta Comunale. L'ISEE è quello previsto per prestazioni sociali rivolte a minorenni.
3. Il contributo è stabilito in un determinato importo economico per ciascun mese di frequenza dell'anno scolastico di riferimento, differenziato per fasce di ISEE al di sotto della soglia minima per accedere al contributo stesso, fasce che saranno individuate dalla Giunta Comunale. L'ammontare mensile del contributo dovrà essere crescente per fasce di ISEE decrescenti e sarà anch'esso determinato con atto della Giunta Comunale, in relazione agli stanziamenti di bilancio.
4. L'Amministrazione può stabilire, in attuazione di accordi con i gestori delle scuole dell'infanzia del territorio, ed in alternativa alla erogazione diretta del contributo alle famiglie, forme di intervento economico in favore delle scuole stesse, che andranno anche a coprire la riduzione delle rette praticate agli utenti rientranti nelle fasce di ISEE come sopra determinate.

Art. 44 — Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

